




Prefettura di Bologna
Prefettura di Parma



Azienda Unità Sanitaria Locale
di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma

Protocollo generale recante "procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle forze di polizia in caso di situazioni critiche all'interno delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (r.e.m.s.)"

Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Bologna e Parma, rappresentati dai Prefetti di Bologna e Parma e i Direttori Generali delle AUSL di Bologna e Parma

Premesso

- che i Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Bologna e Parma, in seduta congiunta con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Sanità, della Procura Generale della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza, dei Direttori Generali delle AUSL di Bologna e Parma e del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, hanno condiviso l'esigenza di disciplinare le procedure di collaborazione fra il personale delle forze di polizia e il personale sanitario in caso di situazioni critiche che si dovessero verificare nelle nuove strutture denominate "residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.)" destinate ad ospitare le persone detenute presso i soppressi Ospedali Psichiatrici Giudiziari;
- che nel corso della predetta riunione e in successive riunioni sono state elaborate e condivise linee guida alle quali il personale interessato dovrà attenersi;
- che le indicazioni emerse sono state organizzate in un disciplinare i cui contenuti sono elencati nel presente protocollo;
- Nel presente protocollo, ove si parla di Forze di Polizia o di Forze dell'Ordine si fa riferimento alle Forze di Polizia a competenza generale presenti nei rispettivi territori, salvo, all'occorrenza, il concorso delle altre Forze di Polizia.

Convengono

sulle seguenti procedure di collaborazione fra il personale delle forze di polizia e il personale sanitario in caso di situazioni critiche che si dovessero verificare nelle nuove strutture denominate "residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.)":


paragrafo 1

comportamento aggressivo posto in essere da un ospite della struttura che determini seri rischi per l'incolumità fisica dell'ospite stesso o del personale sanitario;

1.1 Nel momento in cui emergono nel paziente chiari segnali di agitazione psicomotoria il personale sanitario presente in quel momento in struttura dovrà mettere in atto particolari strategie nel tentativo di contenere il fenomeno sul nascere. In particolare dovrà:



Prefettura di Bologna
Prefettura di Parma



Azienda Unità Sanitaria Locale
di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma

- confrontarsi con i dirigenti presenti in struttura che collaboreranno alla risoluzione dell'evento, all'individuazione e rimozione di eventuali fattori scatenanti. In caso di assenza consultare prontamente il reperibile e richiedere la sua presenza in struttura;
- distribuire strategicamente il personale all'interno della struttura;
- al fine di tutelare l'incolumità personale ricorrere al personale di vigilanza interna, tramite chiamata verbale o tramite sistemi di allarme individuali.

1.2 Il personale sanitario e di vigilanza della struttura, preso atto dell'impossibilità di risolvere la crisi mediante intervento sanitario di tipo farmacologico, valutati l'aggravarsi della situazione e il concreto rischio che il contesto degeneri, può, al fine di tutelare la propria incolumità, trovare rifugio in uno degli spazi dotati di porta antisfondamento. Giunti sul posto di crisi, o comunque quando ritenuto indispensabile, il responsabile o gli operatori della struttura potranno allertare le Forze di Polizia mediante apposito pulsante di allarme o mediante comunicazione telefonica e presi i contatti spiegheranno alle Forze di Polizia la situazione attuale in cui versano.

Il personale intervenuto, con l'uniforme prevista per lo svolgimento del servizio, dopo aver preliminarmente preso contatto con il responsabile della struttura deve in primo luogo:

- isolare l'area di intervento, adottando ogni altra iniziativa idonea a ridurre i rischi connessi con la particolare situazione operativa;
- acquisire ulteriori informazioni sul conto del soggetto, al fine di individuare le cause scatenanti dello stato di agitazione o delle anomalie comportamentali.

1.3 Fermo restando l'obbligo (ex art. 55 c.p.p.) di impedire che eventuali reati siano portati a ulteriori conseguenze e in assenza del rischio imminente di azioni violente (autolesionismo o in danno di terzi), deve essere valutata l'opportunità di attendere, fin quando possibile, il naturale attenuarsi dello stato di agitazione. In tale circostanza il personale delle Forze di Polizia, supportando il personale sanitario, dovrà cercare di contenere il soggetto in crisi, attuando ogni accorgimento per preservarne l'integrità psico-fisica.


A questo punto, potrebbero configurarsi i seguenti scenari:

- a) Il paziente viene messo in sicurezza, quindi il medico presente in struttura valuterà gli interventi sanitari più idonei;
- b) persistono le condizioni di urgenza psicopatologica e tali condizioni non si ritengono risolvibili all'interno della R.E.M.S., quindi il paziente potrà essere trasferito, non escludendo il ricorso al TSO ospedaliero, al più vicino Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

Rm hf



Prefettura di Bologna
Prefettura di Parma



Azienda Unità Sanitaria Locale
di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma

Paragrafo 2

fuga o allontanamento non concordato di un ospite;

2.1 In via preliminare occorre chiarire che nella R.E.M.S., i pazienti che vi accedono sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva. La struttura, quindi, oltre ad assolvere il compito di cura della persona autore di reato ma affetta da disturbi psichiatrici, deve assicurare anche il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, dunque, l'allontanamento arbitrario/non concordato dell'utente si configura come "indebito allontanamento" anche se il seguente intervento non permette l'attuazione dei provvedimenti generalmente attuati nei confronti di persona soggetta a regolare misura cautelare e/o detentiva.

Sulla base di interessi ed esigenze di sicurezza per l'incolumità pubblica, in caso di allontanamento arbitrario del paziente, gli operatori della struttura hanno l'obbligo di avvisare con immediatezza le Forze dell'Ordine e contestualmente l'Autorità Giudiziaria responsabile del provvedimento restrittivo.

L'allontanamento arbitrario del paziente inserito nella R.E.M.S., pertanto, rappresenta una "situazione di crisi" che richiede interventi di rete immediati e non procrastinabili con caratteristiche prioritarie.


2.2 Ritenendo comunque fondamentale la costante e attenta attività preventiva e di vigilanza, anche nel caso di "fuga" è necessario attivare delle procedure ben stabilite e in particolare dovranno essere seguiti con precisione i seguenti passaggi:

- il personale della struttura deve accertarsi dell'effettivo allontanamento dell'utente mediante ricerca interna, consultando il personale di vigilanza e, se necessario, mediante la visione delle immagini di videosorveglianza;
- accertata la scomparsa occorre allertare le Forze dell'Ordine a cui dovranno essere fornite precise informazioni sul soggetto allontanato tramite una scheda biografica dell'utente (redatta a cura della R.E.M.S. all'atto dell'ingresso dell'internato). In particolare, per facilitare e orientare le operazioni di ricerca, si dovrà indicare l'orario dell'allontanamento, fornire se è disponibile una fotografia più recente possibile dell'utente, indicare gli indumenti indossati all'atto dell'allontanamento, dare indicazioni e suggerimenti, sulla base della patologia di cui è affetto l'allontanato (che rimane nota solo al personale sanitario), in merito al grado di pericolosità del soggetto per terze persone, fornire, tramite familiari e/o amici (specie quelli che si recano in struttura per visite e colloqui), ogni eventuale informazione acquisita dalla stessa persona nei giorni precedenti e relativa a

RLH



Prefettura di Bologna
Prefettura di Parma



Azienda Unità Sanitaria Locale
di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma

manifestazioni di intolleranza alla permanenza in struttura e alla volontà di allontanamento.

2.3 Le Forze dell'Ordine intervenute, dopo aver appreso quanto sopra indicato, nell'immediatezza provvederanno a:

- estendere le ricerche in ambito provinciale informando le altre Forze di Polizia;
- ricercare l'allontanato, prima nelle adiacenze della struttura, a seguire presso le fermate degli autobus e le stazioni ferroviarie. Allisteranno, altresì, i servizi di Polizia Ferroviaria;
- adottare i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela di terzi possibili bersagli dell'internato;
- qualora rintracciato accompagnare il fuggiasco all'interno della R.E.M.S.;
- notificare l'Autorità Giudiziarla responsabile del provvedimento restrittivo affinché, qualora rintracciato il soggetto, disponga in merito al luogo di detenzione.

2.4 Qualora l'allontanamento dovesse protrarsi, il dirigente della struttura dovrà recarsi nel più breve tempo possibile presso il più vicino posto di Polizia o comunque in un qualsiasi ufficio di Polizia al fine di formalizzare la denuncia di allontanamento e di indicare ogni dettaglio già comunicato per le vie brevi, producendo, se necessario, dettagliata relazione sull'accaduto.

Paragrafo 3

trasferimento degli ospiti

3.1 Il trasporto del paziente al di fuori della R.E.M.S. può avvenire o in modo programmato o in condizioni di urgenza.

Nel primo caso, normalmente per esigenze sanitarie programmabili e/o di giustizia, bisogna attenersi a quanto specificatamente disposto dall'Autorità Giudiziarla responsabile della misura di sicurezza.

Secondo quanto indicato in accordo adottato in seduta della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alla R.E.M.S. è previsto il piantonamento da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall'Autorità Giudiziarla.


Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente responsabile della R.E.M.S. dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne notizia all'Autorità giudiziaria competente per eventuali ulteriori disposizioni in merito.

Paragrafo 4

Rh t



Prefettura di Bologna
Prefettura di Parma



Azienda Unità Sanitaria Locale
di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma

Vigilanza delle forze dell'ordine

4.1 L'azione di vigilanza delle forze dell'ordine, tesa a garantire adeguate e complessive condizioni di sicurezza nell'avvio operativo e nella conduzione dell'attività della R.E.M.S., prevedrà l'inserimento della struttura tra gli obiettivi del piano coordinato di controllo del territorio e si avvarrà di contatti diretti tra responsabili e operatori delle forze dell'ordine e della struttura sanitaria. Saranno inoltre previste periodiche verifiche tra i suddetti responsabili e operatori della piena funzionalità delle procedure.

Paragrafo 5

Rinvio ad accordi integrativi



5.1 Il presente protocollo operativo, di carattere generale, potrà venire integrato, d'intesa fra Prefettura, Forze di Polizia e A.U.S.L. competente, da ulteriori contenuti qualora necessario per esigenze locali o ritenuto utile ai fini di una migliore gestione delle singole realtà anche sulla base delle esperienze maturate nella fase di attuazione.

Bologna e Parma 7 maggio 2015


Il Prefetto di Bologna

Il Prefetto di Parma



Il Direttore Generale AUSL di Bologna

Il Direttore Generale AUSL di Parma




Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

**IL PREFETTO DI PARMA E IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

VISTO il Protocollo generale recante “*Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle Forze di Polizia in caso di situazioni critiche all'interno delle Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.)*” site in Bologna e Casale di Mezzani (PR), sottoscritto dai Prefetti di Bologna e Parma e dai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna e Parma;

VISTO il paragrafo 5 di tale Protocollo, rubricato “*Rinvio ad accordi integrativi*”, ove si prevede che il Protocollo medesimo, in quanto avente carattere generale “*potrà venire integrato, d'intesa fra Prefettura, Forze di Polizia e A.U.S.L. competente, da ulteriori contenuti qualora necessario per esigenze locali o ritenuto utile ai fini di una migliore gestione delle singole realtà anche sulla base delle esperienze maturate nella fase di attuazione*”;

RITENUTO di dover effettivamente integrare il suddetto Protocollo generale mediante apposito documento recante “*Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle Forze di Polizia in caso di situazioni critiche all'interno della Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.) sita in Casale di Mezzani (PR)*”, contenente alcune specifiche prescrizioni connesse alle peculiari caratteristiche, strutturali e organizzative, di tale Residenza, nonché alla dislocazione delle Forze di Polizia sul territorio;

CONVENGONO

di approvare, come di fatto approvano, l'allegato documento recante “*Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle forze di polizia in caso di situazioni critiche all'interno della Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.) in Casale di Mezzani (PR)*”.

Parma, 14 maggio 2015

IL PREFETTO DI PARMA

(Forlani)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.U.S.L. DI PARMA

(Saccenti)



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

**PROCEDURE OPERATIVE DI COLLABORAZIONE
FRA IL PERSONALE SANITARIO
E IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
IN CASO DI SITUAZIONI CRITICHE
ALL'INTERNO DELLA
“RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA
DI SICUREZZA” (R.E.M.S.)
IN CASALE DI MEZZANI (PR)**

Il presente documento integra – tenuto conto delle diverse caratteristiche strutturali e gestionali di ciascuna R.E.M.S. – le previsioni di carattere generale contenute nel Protocollo generale recante “*procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle forze di polizia in caso di situazioni critiche all'interno delle Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza (R.E.M.S.)*”.¹

Esso pertanto definisce le procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle Forze di Polizia al verificarsi di situazioni critiche, come di seguito individuate, presso la **Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza** (da qui in avanti R.E.M.S.) sita in **Casale di Mezzani (PR)**.

¹ Il presente Documento integrativo è redatto ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale recante “*Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il personale delle Forze di Polizia in caso di situazioni critiche all'interno delle Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.)*” site in Bologna e Casale di Mezzani (PR), sottoscritto dai Prefetti di Bologna e Parma e dai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna e Parma.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

Premessa

Nel presente documento operativo ove si parla di Forze di Polizia o Forze dell'Ordine si fa riferimento all'Arma dei Carabinieri, salvo, all'occorrenza, il concorso delle altre Forze di Polizia.

Paragrafo 1

Comportamento aggressivo posto in essere da un ospite della struttura che determini seri rischi per l'incolumità fisica dell'ospite stesso o del personale sanitario

1.1 Nel momento in cui emergono nel paziente chiari segnali di agitazione psicomotoria il personale sanitario presente in quel momento in struttura dovrà mettere in atto particolari strategie nel tentativo di contenere il fenomeno sul nascere. In particolare dovrà:

- confrontarsi con i dirigenti presenti in struttura che collaboreranno alla risoluzione dell'evento, all'individuazione e rimozione di eventuali fattori scatenanti. In caso di assenza consultare prontamente il reperibile e richiedere la sua presenza in struttura;
- porre in essere condotta di mediazione e negoziazione col paziente che dovrà essere accompagnato nelle camere di deescalation con chiusura dall'esterno;
- distribuire strategicamente il personale all'interno della struttura;
- al fine di tutelare l'incolumità personale ricorrere al personale di vigilanza interna, tramite chiamata verbale o tramite i sistemi di allarme individuali.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

1.2 Il personale sanitario e di vigilanza della struttura, preso atto dell'impossibilità di risolvere la crisi mediante intervento sanitario di tipo farmacologico, valutati l'aggravarsi della situazione e il concreto rischio che il contesto degeneri, può, al fine di tutelare la propria incolumità, trovare rifugio in uno degli spazi dotati di porta antisfondamento. Giunti nel posto di crisi, o comunque quando ritenuto indispensabile, i responsabili o gli operatori della struttura, potranno allertare, mediante apposito pulsante di allarme o mediante comunicazione telefonica, il **Comando Stazione Carabinieri di Sorbolo (tel.: 0521694227)** o il **Comando Stazione Carabinieri di Colorno (tel.: 0521816221)**² e, presi i contatti, spiegheranno alle Forze dell'Ordine la situazione attuale in cui versano.

Il personale intervenuto, con l'uniforme prevista per lo svolgimento del servizio, dopo aver preliminarmente preso contatto con il responsabile della struttura deve in primo luogo:

- isolare l'area di intervento, adottando ogni altra iniziativa idonea a ridurre i rischi connessi con la particolare situazione operativa;
- acquisire ulteriori informazioni sul conto del soggetto, al fine di individuare le cause scatenanti dello stato di agitazione o delle anomalie comportamentali.

1.3 Fermo restando l'obbligo (ex art. 55 c.p.p.) di impedire che eventuali reati siano portati a ulteriori conseguenze e in assenza del rischio imminente di azioni violente (autolesionismo o in danno di terzi), deve essere valutata l'opportunità di attendere, fin quando possibile, il naturale attenuarsi dello stato di agitazione. In tale circostanza il personale delle Forze di Polizia, supportando il personale sanitario, dovrà cercare di contenere il soggetto in crisi, attuando ogni accorgimento per preservarne l'integrità psico-fisica.

² L'indicazione dei presidi dell'Arma Carabinieri è inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

A tal fine, il personale delle Forze di Polizia, che può avvalersi dell'ausilio a distanza di un militare negoziatore, deve facilitare il processo di normalizzazione del soggetto, cercando di:

- evitare di invadere il suo spazio, mantenendosi comunque a una distanza utile all'azione;
- allontanarlo dal contesto o dalle persone che hanno eventualmente contribuito a scatenare la particolare condizione emotiva;
- stabilire un dialogo, sottoponendogli la scelta tra azioni alternative in modo da impegnare comunque l'attenzione e distrarlo da eventuali intenti ostili/dannosi. La capacità di stabilire un rapporto di "empatia" può rivelarsi infatti risolutiva. E' importante, a tal fine, riuscire a colloquiare, dimostrando di comprendere lo stato d'animo dell'interlocutore, evitando di ingenerare sensi di colpa che possano innescare ulteriori complicazioni della sua condizione emotiva e/o psichica;
- indurre, man mano che la tensione si riduce, progressive limitazioni nel comportamento, fino ad ottenere il controllo della situazione.

Qualora invece l'uso della forza risulti indifferibile³, l'immobilizzazione deve avvenire, se possibile, in relazione alla situazione contingente in collaborazione con gli operatori sanitari e con modalità che scongiurino i rischi derivanti da prolungate colluttazioni o da immobilizzazioni protratte, specie se a terra in posizione prona. Pertanto, gli operanti – in numero adeguato – devono posizionarsi ai fianchi del soggetto, trattenendolo possibilmente in piedi (per gli arti e per le mani), così da evitare impedimenti nelle funzioni vitali e lesioni collaterali. La forza deve essere esercitata in misura strettamente sufficiente al trasferimento nella camera di deescalation e/o all'eventuale medicazione sedativa.⁴

³ Lo stesso personale sanitario può ritenere necessario il contenimento fisico del soggetto per l'effettuazione di prestazioni di primo soccorso ovvero di operazioni volte alla salvaguardia dell'integrità dello stesso.

⁴ Dalle parole "*A tal fine*" alle parole "*eventuale medicazione sedativa*", parte integrativa inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

A questo punto, potrebbero configurarsi i seguenti scenari:

- a) il paziente viene messo in sicurezza, quindi il medico presente in struttura valuterà gli interventi sanitari più idonei;
- b) persistono le condizioni di urgenza psicopatologica e tali condizioni non si ritengano risolvibili all'interno della R.E.M.S., quindi il paziente potrà essere trasferito, non escludendo il ricorso al TSO ospedaliero, al più vicino Servizio Psichiatrico di diagnosi e Cura.

Paragrafo 2

Fuga o allontanamento non concordato di un ospite

2.1 In via preliminare occorre chiarire che nella R.E.M.S., i pazienti che vi accedono sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva. La struttura, quindi, oltre ad assolvere al compito di cura della persona autore di reato ma affetta da disturbi psichiatrici, deve assicurare anche il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, dunque, l'allontanamento arbitrario/non concordato dell'utente si configura come "indebito allontanamento" anche se il seguente intervento non permette l'attuazione dei provvedimenti generalmente attuati nei confronti di persona soggetta a regolare misura cautelare e/o detentiva.

Sulla base di interessi ed esigenze di sicurezza per l'incolumità pubblica, in caso di allontanamento arbitrario del paziente, gli operatori della struttura hanno l'obbligo di avvisare con immediatezza le Forze dell'Ordine e contestualmente l'Autorità Giudiziaria responsabile del provvedimento restrittivo.

L'allontanamento arbitrario del paziente inserito nella R.E.M.S., pertanto, rappresenta una "situazione di crisi" che richiede interventi di rete immediati e non procrastinabili con caratteristiche prioritarie.



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

2.2 Ritenendo comunque fondamentale la costante e attenta attività preventiva e di vigilanza, anche nel caso di “fuga” è necessario attivare delle procedure ben stabilite e in particolare dovranno essere seguiti con precisione i seguenti passaggi:

- ✓ il personale della struttura deve accertarsi dell'effettivo allontanamento dell'utente mediante ricerca interna, consultando il personale di vigilanza e, se necessario, mediante la visione delle immagini di videosorveglianza;
- ✓ accertata la scomparsa occorre allertare le Forze dell'Ordine (**Comando Stazione Carabinieri di Sorbolo, tel.: 0521694227**)⁵ a cui dovranno essere fornite precise informazioni sul soggetto allontanato tramite una scheda biografica dell'utente (redatta a cura della R.E.M.S. all'atto dell'ingresso dell'internato). In particolare, per facilitare e orientare le operazioni di ricerca, si dovrà indicare l'orario dell'allontanamento, fornire se è disponibile una fotografia più recente possibile dell'utente, indicare gli indumenti indossati all'atto dell'allontanamento, dare indicazioni e suggerimenti, sulla base della patologia di cui è affetto l'allontanato (che rimane nota solo al personale sanitario), in merito al grado di pericolosità del soggetto per terze persone, fornire, tramite familiari e/o amici (specie quelli che si recano in struttura per visite e colloqui), ogni eventuale informazione acquisita dalla stessa persona nei giorni precedenti e relativa a manifestazioni di intolleranza alla permanenza in struttura e alla volontà di allontanamento.

2.3 Le Forze dell'Ordine, dopo aver appreso quanto sopra indicato, nell'immediatezza provvederanno a:

⁵ L'indicazione dei presidi dell'Arma Carabinieri è inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- estendere le ricerche in ambito provinciale informando la competente Centrale operativa, che a sua volta informerà le altre Forze di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato)⁶;
- ricercare l'allontanato, prima nelle adiacenze della struttura, a seguire presso le fermate degli autobus e le stazioni ferroviarie, con particolare riferimento a San Polo di Torrile, Colorno e Sorbolo⁷. All'iteranno i servizi di Polizia Ferroviaria di Parma⁸;
- adottare i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela di terzi possibili bersagli dell'internato;
- qualora rintracciato accompagnare il fuggiasco all'interno della R.E.M.S.;
- notificare l'Autorità Giudiziaria responsabile del provvedimento restrittivo, affinché qualora rintracciato il soggetto disponga in merito al luogo di detenzione.

2.4 Qualora l'allontanamento dovesse protrarsi, il dirigente della struttura dovrà recarsi nel più breve tempo possibile presso il Comando Stazione Carabinieri di Sorbolo (competente per territorio)⁹ o comunque in un qualsiasi ufficio di polizia al fine di formalizzare la denuncia di allontanamento e di indicare ogni dettaglio già comunicato per le vie brevi, producendo, se necessario, dettagliata relazione sull'accaduto.

⁶ Dalle parole “*la competente*” alle parole in chiusura di parentesi “*Corpo Forestale dello Stato*”, parte integrativa inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.

⁷ Dalle parole “*con particolare riferimento*” alla parola “*Sorbolo*”, parte integrativa inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.

⁸ Le parole “*di Parma*” sono inserite a integrazione, ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.

⁹ Dalle parole “*Comando Stazione*” alle parole in chiusura di parentesi “*per territorio*”, parte integrativa inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

Paragrafo 3

Trasferimento degli ospiti

3.1 Il trasporto del paziente al di fuori della R.E.M.S. può avvenire o in modo programmato o in condizione di urgenza.

Nel primo caso, normalmente per esigenze sanitarie programmabili o/e di giustizia, bisogna attenersi a quanto specificatamente disposto dall’Autorità Giudiziaria responsabile della misura di sicurezza.

Secondo quanto indicato in accordo adottato in seduta della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alla R.E.M.S. è previsto il piantonamento da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente Responsabile della R.E.M.S. o il Medico di Guardia dispone direttamente il trasferimento del paziente in Ospedale, provvedendo contestualmente a darne notizia all’Autorità Giudiziaria competente per eventuali ulteriori disposizioni in merito.¹⁰

Il trasferimento avverrà in autoambulanza appositamente allertata e prevede la presenza sul mezzo medesimo di un operatore della Residenza. Qualora si rendesse necessario applicare un T.S.O. ospedaliero, il medico intervenuto segnalerà nel più breve tempo possibile al magistrato competente (GIP o Magistrato di sorveglianza, a seconda della condizione giuridica) il trasferimento del paziente, concordando l’eventuale necessità di piantonamento presso l’S.P.D.C. a cura della Polizia Penitenziaria e provvederà a richiedere l’immediato intervento della Polizia Municipale. In

¹⁰ Le parole “o il Medico di Guardia” e “in Ospedale” sono inserite a integrazione, ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

caso di indisponibilità della Polizia Municipale, richiederà l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Sorbolo per l'accompagnamento coatto.¹¹

Paragrafo 4

Vigilanza delle Forze dell'Ordine

4.1 L'azione di vigilanza delle Forze dell'Ordine, tesa a garantire adeguate e complessive condizioni di sicurezza nell'avvio operativo e nella conduzione dell'attività della R.E.M.S., prevedrà l'inserimento della struttura tra gli obiettivi del piano di controllo del territorio e si avvarrà di contatti diretti fra responsabili e operatori delle forze dell'ordine e della struttura sanitaria. Saranno inoltre previste periodiche verifiche tra i suddetti responsabili e operatori della piena funzionalità delle procedure.

Parma, 13 maggio 2015

¹¹ Dalle parole "Il trasferimento" alle parole "per l'accompagnamento coatto", parte integrativa inserita ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo generale di cui alla nota 1.